

3 Disciplina speciale per il personale addetto ai servizi di pulizia

Art. 22

3.1 L'orario di lavoro settimanale di cui al punto 1.1 del presente art. 22, stabilito in 38 ore come media in un periodo di 4 mesi, potrà essere applicato in settimane con orario sino a 48 ore che saranno compensate con settimane non inferiori a 28 ore.

3.2 L'orario di lavoro settimanale é di norma ripartito su sei giorni.

In relazione a specifiche esigenze tecniche, produttive od organizzative, l'orario settimanale potrà essere ripartito su 5 giorni, con le modalità di cui al punto 1.5 terzo comma del presente art. 22.

3.3 L'orario di lavoro notturno, per le prestazioni lavorative interessate la fascia 0.00-5.00, non sarà superiore a 8 ore come media giornaliera nell'arco di sette giorni.

3.4 Con riferimento all'applicazione del modello organizzativo "*base operativa*" di cui al punto 2.1 lett. d) del presente art. 22, le aziende potranno disporre gli spostamenti del personale durante l'orario di lavoro nell'ambito della base operativa. Le aziende garantiranno altresì l'eventuale ritorno del personale, al termine della prestazione giornaliera, all'impianto d'inizio quando questo sia diverso da quello in cui si è conclusa la prestazione lavorativa .

3.5 In relazione a particolari attività, anche di breve durata e ripetute, caratterizzate dalla necessità di individuare un nastro lavorativo utile a consentire la prestazione giornaliera in presenza di periodi di inattività, nella contrattazione di secondo livello da svolgersi in sede aziendale/territoriale sarà individuata e definita l'articolazione della prestazione lavorativa.

3.6 Per il personale con mansione di pulitore viaggiante, l'assenza dalla residenza sarà di norma programmata per periodi non superiori a 40 ore consecutive. In relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo, l'orario di lavoro settimanale, fissato in 38 ore medie, sarà ripartito in turni di lavoro denominati "cicli lavorativi" che potranno essere articolati anche su periodi di 7 giorni purché nell'ambito del ciclo siano rispettati i giorni di riposo settimanali come normati dal presente art. 22 e dal successivo art. 24, e la durata del ciclo sia fissata in misura proporzionale all'orario settimanale di 38 ore. L'orario settimanale di 38 ore dovrà essere comunque garantito come media su base quadrimestrale.

Art. 24 – RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI

1. Riposo settimanale

1.3 Per il lavoratore impiegato in attività ordinariamente espletabile anche la domenica, con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la stessa sarà considerata giorno lavorativo ordinario, salva l'applicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.